CAMERA DEI DEPUTATI N. **4141**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUSSO

Disposizioni per favorire la raccolta, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti nei comuni della Terra dei fuochi

Presentata l'8 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Terra dei fuochi è la triste denominazione con cui si conosce un ampio territorio di più di 1.000 chilometri quadrati a cavallo tra le province di Napoli e di Caserta, composto da 90 comuni, in cui risiedono circa 2,9 milioni e mezzo di abitanti.

La vicenda della Terra dei fuochi è assurta all'attenzione dell'opinione pubblica ormai da più di dieci anni e si è subito presentata in tutta la sua gravità per una vera emergenza ambientale e sanitaria. Lo smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi ed estremamente tossici, risale infatti a un tempo molto più antico – a partire dai primi anni settanta – mentre le prime indagini che hanno evidenziato le irregolarità risalgono agli anni novanta.

Molto si è cercato di fare e si sta ancora facendo per contrastare la pratica dell'abbandono dei rifiuti e dei successivi roghi che vengono appiccati a questi cumuli.

Molti sono stati gli interventi legislativi. Le norme emanate in materia sono state decisamente numerose e stratificate. Per tutte esiste un punto in comune: quello di aver previsto interventi basati soprattutto sull'inasprimento delle attività di controllo.

Eppure, nonostante l'uso delle Forze armate e di polizia per esercitare il controllo del territorio e nonostante l'individuazione di una nuova fattispecie penale, la pratica dei roghi di rifiuti con relative esalazioni di fumi tossici non si è arrestata.

Le Forze dell'ordine non riescono a essere presenti contemporaneamente su tutto il territorio in maniera capillare così che chi ancora pratica questa attività riesce ad agire indisturbato scaricando i rifiuti in aree momentaneamente fuori dal controllo delle stesse Forze preposte e affidando poi ad altri il compito di smaltirli dando loro fuoco.

In presenza del persistere di queste pratiche crediamo che sia di fondamentale

importanza adottare atti concreti, basati su un principio di realismo, e porsi l'interrogativo di quale via sia possibile percorrere per raggiungere l'obiettivo di portare queste attività ad emergere dal sommerso e a operare all'interno del sistema delle regole vigenti.

Obiettivo primario è quello di agire in favore dei comuni che, per fare fronte a queste attività irregolari, devono sostenere costi significativi per il trattamento dei rifiuti abbandonati per strada.

Quando i rifiuti sono abbandonati sul ciglio della strada, infatti, il comune è obbligato a intervenire, nel senso di dover provvedere alla sorveglianza, al monitoraggio, all'analisi, alla caratterizzazione e, talvolta, alla messa in sicurezza e alla rimozione di questi rifiuti con un dispendio di energie fisiche, organizzative, tecniche ed economiche elevatissimo.

In tale senso si è espresso esplicitamente il tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania, sezione V, con la sentenza 6 aprile 2016, n. 1684, che ha dichiarato l'illegittimità degli atti che si muovevano in altra direzione.

Queste attività di prevenzione, di controllo e soprattutto di rimozione dei rifiuti rappresentano per i comuni un costo aggiuntivo, straordinario, che sottrae risorse ad altre destinazioni. Costi che si ridurrebbero, in virtù del fatto che i rifiuti si troverebbero già in luoghi predefiniti, se invece si destinassero alcune aree a depositi temporanei di raccolta e di trattamento dei rifiuti, dei quali poter usufruire senza obbligo di registrazione.

In tal senso si muove la presente proposta di legge, che prevede la possibilità di avviare una procedura di collaborazione volontaria da parte di coloro che accettano di partecipare a un programma finalizzato all'emersione dal sommerso da applicare nel corso di dieci anni, a valere sulle quote di imposte dovute, di cui è previsto l'abbattimento del 50 per cento per i primi cinque anni e del 25 per cento nel corso dei successivi cinque anni.

Al fine di non penalizzare le aziende virtuose ma, al contrario, di sostenerne l'operato, si prevede che tutti i proventi derivanti dalle attività di emersione dal sommerso di cui alla presente proposta di legge siano destinati alle aziende che risultano in regola con le procedure di smaltimento dei rifiuti, in proporzione ai costi da queste sostenute per lo smaltimento degli stessi, in forma di riduzione delle quote dovute della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il regime transitorio che si intende attivare determinerebbe per le persone e per il territorio quanto meno una minore dannosità delle attività di abbandono dei rifiuti e di successivo smaltimento mediante accensione di fuochi.

La proposta di legge si pone evidentemente in un'ottica emergenziale ma anche con una prospettiva definitiva. La pratica dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi non è stata infatti debellata ma continua a persistere con relativo inquinamento dei siti e dei territori, rischio per le falde e per i terreni legati a queste risorse, nonché con terribili ripercussioni sulla salute dei residenti di quei territori che risultano avere un'attesa di vita più bassa che altrove e un tasso di mortalità per tumori tra i più alti in Europa.

È nostro preciso dovere tentare di percorrere ogni strada possibile per mettere fine al fenomeno dei roghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di contrastare efficacemente e di eliminare in modo definitivo il fenomeno dell'abbandono, dello sversamento e della combustione dei rifiuti lungo gli assi viari o in luoghi diversi, pubblici o privati, nel territorio campano definito Terra dei fuochi, la presente legge prevede un sistema temporaneo di incentivi destinati a favorire l'emersione dal sommerso delle attività manifatturiere.

2. I comuni, anche costituiti in rete di comuni o in consorzi, ai quali è fatto obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la rete viaria provinciale o regionale, effettuano, per le finalità previste dal comma 1, un censimento relativo alle tipologie di tali rifiuti allo scopo di definire le caratteristiche dimensionali del fenomeno e di predisporre e organizzare punti di raccolta temporanei, di seguito denominati « depositi temporanei » dotati di tutti i requisiti previsti dalla legge per la sicurezza ambientale.

ART. 2.

(Istituzione dei depositi temporanei).

1. La regione Campania, sulla base del censimento dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, indica il numero di impianti industriali di stoccaggio provvisorio da adibire a depositi temporanei. I comuni, anche costituiti in rete di comuni o in consorzi, individuano aree che possano essere adibite a depositi temporanei per la raccolta e per il trattamento di rifiuti, distinti per tipologia di rifiuto e dotati dei requisiti urbanistici e di sicurezza sanitari e ambientali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati a valere sul fondo di

cui al comma 475 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 3.

(Registrazione ai fini degli incentivi).

1. Nei depositi temporanei istituiti ai sensi dell'articolo 2 possono essere consegnati, trasportati e scaricati rifiuti senza obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il deposito deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento dei depositi temporanei adottato con provvedimento del presidente della regione Campania.

2. I soggetti che utilizzano i depositi temporanei possono avvalersi di una procedura di collaborazione volontaria e partecipare al programma temporaneo di incentivi per l'emersione dal sommerso.

3. L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 avviene mediante iscrizione in un registro da effettuare entro trenta giorni dalla consegna del primo carico presso uno qualsiasi dei depositi temporanei.

4. I soggetti interessati devono, in sede di iscrizione al registro di cui al comma 3, fornire tutte le informazioni necessarie a determinare la tracciabilità dei prodotti consegnati per lo smaltimento.

5. La registrazione permette l'accesso al sistema di incentivi per l'emersione delle attività.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di censimento di cui al presente articolo abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme in materia di smaltimento irregolare di rifiuti o comunque relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 2.

7. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

ART. 4.

(Incentivi).

1. I soggetti che scelgono di aderire alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 3 usufruiscono della seguente procedura di vantaggio:

a) lo sportello unico del comune dove il rifiuto è prodotto è incaricato in via derogatoria e con il solo rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza ad autorizzare le attività in essere;

b) ogni tassa o imposta comunale, regionale o nazionale inerente l'attività autorizzata è automaticamente ridotta del 50 per cento per i primi cinque anni e del 25 per cento per i successivi cinque anni.

2. La tipologia, i tempi e gli *standard* di trasmissione dei dati per accedere al sistema degli incentivi temporanei e progressivi all'emersione dal sommerso sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'associazione nazionale dei comuni italiani e i comuni sul cui territorio si trovano i depositi temporanei.

ART. 5.

(Redistribuzione alle aziende in regola dei proventi derivanti dall'emersione).

1. I proventi delle azioni derivanti dall'attività di emersione dal sommerso di soggetti che operano attività irregolare di smaltimento di rifiuti sono devoluti ai comuni sul cui territorio insistono i depositi temporanei e sono destinati alla riduzione delle aliquote di tassazione sui rifiuti delle aziende in regola con lo smaltimento di rifiuti, in misura proporzionale ai costi da queste sostenuti per lo smaltimento degli stessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, stabilisce le modalità di individuazione delle aziende beneficiarie.

3. I soggetti che scaricano i rifiuti nei depositi temporanei non possono essere destinatari della redistribuzione dei proventi di cui al comma 1.

PAGINA BIANCA



17PDL0053360